

Regolamento
concernente i lavori su commissione eseguiti nei laboratori
annessi alle Scuole d'arti e mestieri

(del 10 giugno 1955)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

su proposta del Dipartimento della pubblica educazione,

d e c r e t a :

Art. 1. Le Scuole d'arti e mestieri istituite dallo Stato possono assumere lavori su commissione, in quanto essi non compromettano il regolare funzionamento scolastico e servano all'istruzione pratica degli apprendisti.

Art. 2. Le ordinazioni sono ricevute dalla Direzione tecnica la quale allestisce o fa allestire dal Capo riparto una nota di previsione, e, ove occorra, provvede all'esecuzione di un campione.

Art. 3. Quando l'ordinazione è definitiva, la Direzione, non bastando le riserve di magazzino, provvede all'acquisto dei materiali occorrenti tenendo una registrazione separata da quella per gli acquisti ordinari. I pagamenti di queste spese si fanno dalla Direzione con il provento del lavoro stesso.

Art. 4. Il Capo riparto tiene esattamente nota, su uno speciale registro, degli allievi che hanno eseguito il lavoro, del tempo impiegato, e del materiale usato.

Art. 5. Gli apprendisti non ricevono alcuna mercede. Agli allievi regolarmente licenziati viene però assegnato un premio, stabilito in base al ricavo dei lavori eseguiti per terzi e proporzionato alle note riportate durante l'ultimo anno di scuola.

§ 1. La somma da ripartire non deve sorpassare le media di fr. 200.— per ogni allievo licenziato. Per tale ripartizione gli allievi vengono suddivisi nei ranghi seguenti:

1° rango: allievi che hanno la media da 1 a 2;

2° rango: allievi che hanno la media da 2,1 a 2,5;

3° rango: allievi che hanno la media da 2,6 a 3.

§ 2. Per l'iscrizione ai diversi ranghi si procede nel modo seguente: la somma delle note riportate nelle diverse materie, escluse quelle di condotta e di applicazione, viene divisa per il numero delle materie; a questo risultato si aggiunge la nota media di lavoro e poi si divide per due.

§ 3. Chi non raggiunge la nota media 3, e chi non ha ottenuto almeno la nota media 2 in condotta, è escluso da ogni partecipazione ai premi. Le classificazioni ottenute agli esami di riparazione non sono prese in considerazione.

Art. 6. La rimanenza viene ripartita tra lo Stato ed il Comune, nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 11 luglio 1950.

Art. 7. La Direzione comunica ai genitori degli allievi premiati, a riparto ultimato, l'ammontare dei rispettivi premi, e ne tiene un'esatta registrazione.

Art. 8. La parte spettante al Comune viene dallo Stato dedotta dalle spese ad esso incumbenti, come partecipazione all'impianto e al mantenimento del laboratorio.

Art. 9. La quota dovuta allo Stato viene dalla Direzione versata alla Cassa cantonale entro il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 10. Il Direttore tiene una contabilità regolare speciale per tutto quanto concerne il laboratorio, sia in materiale, sia in denaro, sotto la sorveglianza dei Dipartimenti della pubblica educazione e del controllo.

§ 1. Entro il 31 gennaio il Direttore della Scuola presenta al Dipartimento del controllo i registri contabili e la relativa documentazione per le spese ordinarie e per i lavori eseguiti su commissione.

Art. 11. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dall'anno scolastico 1954/55.

Bellinzona, 10 giugno 1955.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Galli.**

Il Cons. Segr. di Stato: **Janner.**